



CITTA' DI TORINO

PROP 14009 / 2022

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: OGGETTO: STRALCIO ART.8 DDL CONCORRENZA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA ED EMANAZIONE DECRETI ATTUATIVI.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- in data 4 novembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”;
- il Disegno di Legge in parola contiene, tra le altre, la previsione di delega al Governo per addivenire alla “revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea” anche al fine di adeguare l’assetto regolatorio alle innovative forme di mobilità;
- all'articolo 8 del suddetto Disegno di Legge sono state indicate norme finalizzate a ridefinire la disciplina dei servizi pubblici locali, al fine di “rafforzarne la qualità e l'efficienza”, con l'indicazione di una revisione completa della normativa in materia, prevedendo l’approvazione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge annuale in esame, di un Decreto Legislativo finalizzato a promuovere la concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, garantendo standard qualitativi più elevati;
- in particolare al comma 2 dell’art. 8, lettere c) e d), si fa riferimento alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea e alla razionalizzazione della normativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia;

CONSIDERATO CHE

- il servizio pubblico da piazza taxi si caratterizza per una tariffa decisa da un ente terzo (nello specifico il Comune che rilascia la Licenza) per il soddisfacimento del diritto alla mobilità delle persone, a un prezzo certo e definito;
- si tratta di una prestazione di servizio obbligatoria: per gli operatori vige l’obbligo di rivolgersi a un’utenza indifferenziata e non a una propria clientela. La violazione di tali obblighi comporta una serie di sanzioni che vanno dalla semplice ammenda pecuniaria alla sospensione dal servizio, fino alla revoca della licenza;
- per le suddette peculiarità il servizio pubblico svolto in piazza è normalmente escluso dai processi

di liberalizzazione: il rilascio delle licenze è soggetto ad una programmazione stabilita dagli enti locali, sulla base della valutazione delle esigenze degli operatori e degli utenti, ed è possibile accedervi tramite concorso pubblico o per trasferimento.

RILEVATO CHE

- il Decreto Legislativo n. 59/2010 di recepimento ed attuazione della Direttiva 2006/123/CE, nota come Direttiva Bolkestein, non comprende tra i servizi da liberalizzare o privatizzare il servizio pubblico taxi. All'art. 6, comma 1, infatti, recita: "Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente";
- la deregolamentazione proposta attraverso un sistema di libero mercato snaturerebbe il servizio pubblico svolto in piazza, sottraendolo di fatto al controllo delle stesse amministrazioni locali, soprattutto in materia di determinazione delle tariffe e dei contingenti;
- si teme un'apertura indiscriminata all'iniziativa privata di grandi gruppi multinazionali, che andrebbe a colpire soggetti già fortemente provati dalla contrazione dell'attività causata dalla pandemia;
- il trasporto pubblico non di linea, proprio perché servizio pubblico, non segue logiche di mercato, profitto e concorrenza ma logiche di trasparenza, qualità e professionalità a garanzia dei diritti dell'utenza in generale e di quella debole in particolare.

TENUTO CONTO CHE

- presso il Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile risulterebbe aperto un tavolo di confronto con le organizzazioni di categoria per la definizione dei testi dei provvedimenti previsti dalla Legge n. 12/2019 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", e concernenti l'approvazione di uno specifico DPCM per la disciplina delle attività delle piattaforme tecnologiche di interconnessione tra la offerta e la domanda dei servizi di TPL non di linea in attuazione dell'art. 10 bis comma 8 del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni con Legge 11 febbraio 2019 n. 12;

TENUTO INFINE ANCORA CHE

L'intero comparto già duramente colpito da pandemia e restrizioni ha particolarmente bisogno di certezze e di norme tese a combattere abusivismo e concorrenza sleale

-

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta

- ad adottare ogni utile iniziativa diretta a richiedere formalmente lo stralcio dell'art. 8 del DDL Concorrenza, attualmente all'esame del Senato in prima lettura, e la rapida emanazione dei decreti

attuativi previsti dall'art. 10 bis della Legge 12 del 11 febbraio 2019, relativi all'istituzione del foglio di servizio elettronico per le vetture di noleggio da rimessa e del registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e dello specifico DPCM di disciplina delle piattaforme di intermediazione tecnologica.

Torino, 13/05/2022

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Elena Maccanti